

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 14-12-17

Folignano, li 23-01-18

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VI-
DEOSORVEGLIANZA.**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	A	NEPI COSTANTINO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	P
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P
COSMI RITA	P	TONELLI DANIELE	P
SANTONI DANIELA	P	PETRONI FABIO	P
OCCHIONERO CHIARA	P		

=====

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

=====

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

=====

Relaziona il Consigliere/Assessore alla Polizia Municipale Samuele D'Ottavio. Premette che si intende approvare un nuovo Regolamento in sostituzione di quello precedentemente approvato dal Consiglio Comunale. Ritiene che l'anzidetta sostituzione intenda dotare gli uffici competenti di uno strumento più efficace ed agile, che nasce dal confronto con le forze dell'ordine. Fa riferimento al ruolo attivo riservato ai cittadini e al monitoraggio esteso del territorio comunale. Sottolinea che il sistema è finalizzato, principalmente, alla tutela della sicurezza dei cittadini, contribuendo a migliorare la qualità di vita degli stessi, senza tralasciare la necessità di non violare il diritto alla privacy. Si sofferma sul concetto di sicurezza partecipata e, dunque, sulla possibilità da parte di privati cittadini e attività commerciali di donare telecamere, la cui attivazione e relativa manutenzione spetterà al Comune. Riferisce che la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile del Servizio di dotarsi di un supporto tecnico per la progettazione e attivazione del sistema di videosorveglianza. Infine, ribadisce che l'obiettivo è, anzitutto, la sicurezza all'interno del territorio comunale, a tutela della proprietà pubblica e privata, con particolare attenzione al settore ambientale ed alle violazioni commesse in questo ambito.

Interviene il Consigliere Tonelli, soffermandosi sul concetto di sicurezza come bene pubblico e di sicurezza partecipata. Fa riferimento ai fondi statali destinati a finanziare interventi che declinino, in concreto, gli anzidetti principi. Riferisce che il regolamento va sottoposto al vaglio del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Afferma che molti grandi Comuni sono ancora fermi sull'argomento. Fa riferimento alla condivisione del sistema, una volta installato, con tutte le forze dell'ordine del territorio.

Interviene il Presidente/Consigliere Nepi esprimendo il proprio apprezzamento sia in riferimento all'obiettivo che si intende raggiungere, ossia la sicurezza, sia in riferimento al metodo, ossia alla condivisioni con le forze dell'ordine ed anche con i cittadini. Chiede informazioni sullo studio di fattibilità e sui tempi di attuazione.

Interviene il Consigliere Tonelli facendo riferimento alla necessità che il regolamento e lo studio di fattibilità siano sottoposti anzitutto al vaglio del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Interviene il Presidente/Consigliere Nepi, chiedendo chiarimenti sulle modalità di adesione da parte dei cittadini.

Interviene il Consigliere Tonelli, riferendo che si tratta di uno sviluppo tecnico del sistema di video sorveglianza, in relazione al quale sono previsti anche forme di sgravio fiscale dalla normativa vigente.

Interviene il Consigliere D'Ottavio, rilevando che sul punto, così come in riferimento all'ubicazione delle telecamere, sia necessario un approfondimento, anche nell'ambito dello studio di fattibilità.

Interviene il Consigliere Ferretti, dichiarando che il proprio gruppo è favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione, anche in considerazione delle precedenti mozioni presentate sull'argomento. Si augura che si passi "dalle parole ai fatti" nel minor tempo possibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Responsabile del VI° Settore :

" ...Considerato che questo Comune intende avviare un progetto per la sicurezza urbana attivando un sistema di videosorveglianza "partecipata", volto principalmente alla tutela della sicurezza dei cittadini attraverso la partecipazione degli stessi.

Specificatamente trattasi di un concetto innovativo di videosorveglianza, non piu' passivo ma attivo, dove il cittadino svolge un ruolo importante per migliorare la propria sicurezza contro la microcriminalita' urbana, non solo per se stesso ma anche per la collettivita' .

Il sistema, difatti, oltre a essere collegato con il Comando Polizia Locale invia le immagini anche alle centrali operative della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri ed eventualmente ad una Centrale Operativa Multifunzionale (centri di assistenza dove si monitorano attivamente le telecamere installate) in modo tale ci sia sul territorio un monitoraggio continuo con possibilita' di intervento da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine rapido e preciso.

Il sistema sara' di supporto, comunque, anche al controllo della tutela ambientale, del patrimonio comunale da atti di vandalismo, delle aree particolarmente frequentate in orari notturni e di tutti quei siti dove l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno installare un monitoraggio.

Il sistema permettera', inoltre, la rilevazione delle condizioni del traffico urbano con lettura targhe di veicoli privi di assicurazione e/o di revisione e di veicoli rubati oltre alla prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Locale (prevenzione e sicurezza) e delle Forze dell'Ordine" ;

Dato atto che le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali secondo i limiti sanciti D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate.

Visti i provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati Personali in materia di videosorveglianza;

Ritenuto di dover regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto dal Garante;

Dato atto che l'impianto di videosorveglianza comunale che si intende realizzare risponde ai richiesti principi di:

- **liceità**, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del patrimonio comunale);
- **necessità**, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati registrati;
- **proporzionalità**, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
- **finalità**, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

Visto lo schema di regolamento proposto per l'adozione;

Ritenuto di adottare provvedimenti in merito;

Udito l'intervento del Sindaco, relatore;

Acquisiti i sottindicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

- Regolarità tecnica: FAVOREVOLE. Il responsabile del servizio (F.to Comm. Umberto Ranalli)
- Regolarità contabile: FAVOREVOLE Il responsabile del servizio finanziario (F.to Dott.ssa Simona Ferretti)

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato

Consiglieri presenti 12 ; Consiglieri votanti 12; Voti favorevoli n.12 ;

All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare l'allegato "Nuovo Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Folignano (All. 1 e parte integrante del presente atto) e contestualmente di **Revocare** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/7/2013 avente per oggetto:

"Regolamento disciplinante l'uso di sistema di videosorveglianza installato nel territorio del Comune di Folignano."

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

ALLEGATO 1

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI FOLIGNANO (Approvato con deliberazione di C.C.n. del)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

Art. 6 – Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza e relativo funzionamento nel tempo

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Obbligo degli operatori

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

Art. 13 – Informazione rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 14 – Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 15 – Sicurezza dei dati
Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoriprese
Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati
Art. 18 – Limiti alla utilizzazione di dati personali
Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 20 – Comunicazione

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 21 -Tutela

CAPO V
MODIFICHE

Art. 22 – Modifiche regolamenti

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Folignano.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia n.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “**Banca dati** “, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per “**Trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- c) per “**Dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**Titolare**”, l'Ente Comune di Folignano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le disposizioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**Responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**Incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**Interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**Comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**Diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**Dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**Blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Folignano – Corpo della Polizia Locale e collegato alla centrale operativa dei Carabinieri e della Questura di Ascoli Piceno e che le stesse immagini potranno essere inviate ad una centrale Operativa Multifunzionale (centro di assistenza, dove si monitorano attivamente le telecamere installate) si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso le centrali operative della Polizia Locale e dei Carabinieri sono posizionate monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Al fine di poter rendere la sicurezza un bene comune a tutti i cittadini, vista la nuova normativa in materia di sicurezza partecipata, qualora un privato cittadino o attività commerciale decida di donare una telecamera dello stesso modello e con le stesse caratteristiche tecniche del suddetto sistema di videosorveglianza urbana potrà espletare tale donazione ed a carico dell'Ente spetterà l'attivazione e la relativa manutenzione.

ART. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Folignano, in particolare dal D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministero Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o, in gestione dell'Amministrazione comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo, danneggiamento e abbandono incontrollato di rifiuti creando discariche sparse nel territorio. Monitoraggio di parte del territorio per la prevenzione di incendi.

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

d.1) nel monitoraggio con sistema di lettura targhe;

e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6) La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 -Notificazione

1. Il Comune di Folignano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

ART. 6 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 lett. e.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell' Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli

impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare

assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

gestione 1. Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

capacità 2. I preposti andranno nominati tra gli ufficiali e d agenti in servizio presso la centrale operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Locale, 3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedur Penale.

puntuali 4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

7. Il Responsabile avrà l'obbligo di mantenere sempre efficiente l'impianto di videosorveglianza, stanziando di anno in anno le somme necessarie sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria, nonché la stipula di una polizza assicurativa elettronica contro eventi atmosferici ed atti vandalici al fine di garantire sempre il funzionamento .

Art. 9. - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con scopi, esatti e , se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 , comma 3, lett.d, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell' impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l' evento, per le finalità previste dal Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore (sette) giorni presso la centrale operativa , fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell' 8 aprile 2010 e, in modo particolare, in relazione ad illeciti che siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti sui server, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L' utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

2. L' utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3.Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità cui all' art. 4 comma 3 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e , nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie e di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di aventi rilevanza ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Folignano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un' adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “**Polizia Locale – Comune di Folignano – Area videosorvegliata. Immagini custodite presso la Polizia Locale di Folignano**”. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

2. Il Comune di Folignano, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

SEZIONE II

DIRITTI DELL' INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni

dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

2. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. C, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo, fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 3. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.
Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso dalle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serrature, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - ♣ Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 6;
 - ♣ Ai preposti alle indagini dell' Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - ♣ All'Amministratore di Sistema del Comune di Folignano e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - ♣ All'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - ♣ La data e l'ora dell'accesso;
 - ♣ L'identificazione del terzo autorizzato;
 - ♣ I dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - ♣ Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - ♣ Le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - ♣ La sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Folignano effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

A seguito di ciò, i dati raccolti e i dati personali dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Folignano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di Polizia, dall' Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 22 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente Regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI FOLIGNANO :

Area Centro Storico

Area Commerciale

Ovunque sul territorio comunale si presentasse la necessità.

N.B. Tutte le videocamere, in caso di guasto o mal funzionamento, potranno essere sostituite temporaneamente con le videocamere mobili.

Qualora si rendesse necessario il monitoraggio di altre aree non elencate, fatto salvo la segnalazione con opportuna cartellonistica secondo quanto indicato dal Garante della Privacy, saranno comunicate nuove possibili postazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-01-18 e vi resterà fino al giorno
07-02-18 .

Folignano, li 23-01-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 03-02-18 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
=====